

---

TAR Lazio, Sentenza 3 febbraio 2022 n. 1296

**Patente – rinnovo - commissioni mediche locali - sindacabilità –  
giudice amministrativo – ambiti di valutazioni**

*Il provvedimento di rilascio della patente emesso con interdizioni alla guida è motivato per relationem quando rimanda al giudizio medico espresso dalla competente Commissione medica. In questo caso il provvedimento è legittimo e non presenta difetto di motivazione.*

*Le valutazioni effettuate dalla Commissione medica locale e dall'Unità sanitaria territoriale di Rete ferroviaria italiana in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti psichici e fisici sono assunte sulla base delle conoscenze della scienza medica e specialistica e pertanto sono frutto di discrezionalità tecnica. Il giudice amministrativo non può esprimere valutazioni di merito in questo ambito e di conseguenza il sindacato di legittimità sugli atti impugnati è ammesso soltanto per le ipotesi di inattendibilità, irragionevolezza e manifesta illogicità.*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Sentenza

per l'annullamento:

-

---

del provvedimento di rinnovo della patente di guida per un periodo di validità inferiore, consegnatole in data -OMISSIS-, unitamente ai verbali e/o provvedimenti della commissione medico locale di ASL Roma 1 relativi all'accertamento dei requisiti idoneità psico - fisica;

-

del provvedimento di Ministero Infrastrutture e Trasporti del -OMISSIS- ad oggetto "ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida" con il quale è stata disposta la validità della patente di guida di cui è titolare la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- sino al -OMISSIS-, che è stato consegnato a mani dell'interessata in data -OMISSIS- a seguito di accesso agli uffici della Motorizzazione civile di Milano;

-

dei i provvedimenti e/o verbali della Commissione Medico Locale patenti di guida Roma I presso la ASL Roma 1, non conosciuti e/o comunicati e/o notificati all'interessata relativi all'accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida a seguito dei quali è stata prescritta la riduzione del periodo di validità della patente di guida di -OMISSIS- -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Azienda Sanitaria Locale Roma 1;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021 il Consigliere Alfonso Graziano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## Fatto e diritto

1. Premette in fatto l'esponente che a seguito della perdita del posto di lavoro, ha subito una forte condizione di stress, per cui nell'anno -OMISSIS- è stata temporaneamente giudicata non idonea per la patente di guida normale "B" per il periodo di mesi 6, alla scadenza dei quali è stata nuovamente dichiarata idonea alla guida seppur con obbligo di revisione per un periodo ridotto rispetto a quanto stabilito dalla vigente normativa.

In data -OMISSIS- ha presentato richiesta di rinnovo della patente di guida n.- OMISSIS- con abilitazioni A-B presso la Commissione Medica Locale Roma 1 della ASL Roma 1, allegando la richiesta documentazione unitamente al certificato anamnestico rilasciato in data -OMISSIS- dalla dott.ssa -OMISSIS- (Doc.3, 4 del ricorso) .

Convocata a visita nella seduta del -OMISSIS-, la C.M.L. Roma 1 con nota in pari data prescriveva un accertamento di visita psichiatrica finalizzata alla valutazione della sicurezza alla guida che veniva effettuato dall'interessata presso la struttura di RFI- Rete Ferroviaria Italiana ove all'esito rilasciava il certificato del -OMISSIS- nel quale così concludeva " Alla visita odierna non emergono elementi di tipo psicopatologico" (Doc.5, 6, 7, 8 del ricorso) .

Inopinatamente peraltro riceveva co nota del Ministero consegnata il -OMISSIS- (doc.1 produz. ricorr.) la patente di guida la cui validità, tuttavia, veniva confermata sino al -OMISSIS- ovvero per il periodo ridotto di anni 2 anziché per i 5 anni previsti dall'art.126 CDS, senza alcuna indicazione sui motivi che avrebbero consigliato una simile prescrizione (vedi Doc.1) .

1.2. Insorge avverso siffatto provvedimento di abilitazione alla guida parzialmente limitato nel tempo la ricorrente articolando due motivi di diritto.

1.3.Si sono costituite sia l'ASL di Roma 1 Il 14 luglio 2020 che il Mit depositando memorie difensive del 10 aprile 2021, con cui si sono sostenute le ragioni dell'Amministrazione.

La difesa erariale ha sollevato anche eccezione di difetto di legittimazione passiva del MIT.

---

Alla udienza del 12 maggio 2021 la causa è stata trattenuta a sentenza.

2. Deduce, in sintesi, la ricorrente con il primo mezzo che poiché l'art. 331 comma 2° DPR 495/92, Regolamento di attuazione del Codice della strada, così come modificato dal DPR n. 54/2019 stabilisce che "Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'art. 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento", ne consegue che nessuna certificazione è stata a lei consegnata e verosimilmente alla stessa Motorizzazione civile competente al rilascio della patente di guida.

Il che si traduce in un difetto di motivazione e in una vulnerazione delle garanzie difensive e partecipative dell'interessata, che non ha contezza delle ragioni mediche sottese alla lamentata decurtazione del periodo di validità temporale fissato dall'art. 126 d.lgs. n. 285/1002 in cinque anni.

In assenza di comunicazioni sanitarie la ricorrente sarebbe stata privata anche della facoltà di presentare memorie ed osservazioni.

2. La censura è infondata.

Come rappresentato dall'ASL, il percorso logico - motivazionale che innerva la determinazione di circoscrivere il periodo di validità della patente rilasciata alla signora -OMISSIS- a 2 anni, emerge dai precedenti provvedimenti di rinnovo (successivi alla sospensione della patente per mesi sei già inflitta alla deducente) i quali pure erano temporalmente limitati dapprima a mesi sei e poi ad un anno.

Siffatti provvedimenti, ben noti all'esponente, non sono stati dalla medesima contestati in giudizio, non avendo proposto avverso di essi alcuna impugnazione.

Ora, rileva il Collegio, se la deducente nulla ha obiettato ed opposto ai precedenti rinnovi ancor più temporalmente circoscritti - in mesi sei ed in un anno - non si intende la linearità del contegno processuale della ricorrente medesima, che doveva dolersi anzitempo avverso le determinazioni dell'Amministrazione di limitare a mesi sei e successivamente ad un anno il periodo di validità della sua patente.

Dissonante e poco coerente appare infatti il contegno dell'esponente che si duole ora di un provvedimento ancor meno afflittivo di quelli che hanno dato luogo ai precedenti rinnovi, di mesi sei il primo, di anni uno il secondo, della sua patente di guida.

In ogni caso, le ragioni sanitarie emergono a chiare note dalle certificazioni che hanno fondato i ridetti precedenti rinnovi, dalle quali emerge un quadro di sostanziale instabilità emotiva e di scarsa resistenza allo stress della deducente.

2.1. Riferisce infatti l'ASL intimata che Il -OMISSIS-, infatti, la 1<sup>a</sup> C.M.L. di Milano, in sede di revisione della patente di guida n°-OMISSIS-, disposta dalla Motorizzazione Civile, esprimeva giudizio di non idoneità per mesi sei, come risulta dalla comunicazione di ostativo redatta dalla Motorizzazione Civile di Milano del -OMISSIS- (All n. 2 memoria del -OMISSIS-). Tuttavia il giorno -OMISSIS- la sig.ra -OMISSIS- sporgeva alla Questura di Milano - Commissariato di P.S. Bonola, denuncia di smarrimento della medesima patente di guida n.-OMISSIS-, sospesa in seguito al provvedimento di non idoneità della 1<sup>a</sup> CML di Milano (All. n. 3).

L'odierna ricorrente presentava alla C.M.L. di Roma istanza per riottenere il titolo di guida e veniva sottoposta a visita il -OMISSIS-. In considerazione dell'anamnesi di "disturbo psichico reattivo allo stress", come riferito anche nel ricorso, la C.M.L. richiedeva alla Sig.ra -OMISSIS- accertamenti specialistici, consistenti in una visita psichiatrica (eseguita per scelta della sig.ra -OMISSIS- presso la struttura sanitaria di Roma di Rete Ferroviaria il giorno -OMISSIS-) corredata di "test psicodiagnostico" (MMPI-2, effettuato

---

il giorno -OMISSIS-) e "test psicometrici" (test attentivi, effettuati il giorno -OMISSIS-) eseguiti presso RFI.

Preso visione dei risultati degli accertamenti, nella seduta del -OMISSIS-, la C.M.L. Roma 1 giudicava la sig.ra -OMISSIS- idonea alla guida per mesi sei, senza prescrizioni.

Analogo giudizio di idoneità alla guida era formulato dalla medesima C.M.L. Roma 1 dopo la visita del -OMISSIS-, sempre a seguito di accertamenti specialistici (visita psichiatrica, eseguita presso le strutture di RFI il -OMISSIS-). Tale giudizio di idoneità era formulato non più con scadenza a sei mesi (come nell'occasione precedente), bensì ad un anno.

2.2. Ecco dunque chiaramente affiorante il percorso logico e le argomentazioni mediche poste alla base della prudentiale decisione dell'amministrazione di limitare il periodo di validità della patente rilasciata alla signora -OMISSIS- a soli due anni.

In giurisprudenza sul punto si è attinto il principio della motivazione per relationem trasposto ai giudizi di idoneità psicofisica alla guida di autoveicoli. Il provvedimento di rilascio della patente a seguito di visita medica, ai fini della completezza e sufficienza della motivazione può richiamare gli estremi del giudizio medico espresso dall'Organo sanitario, trattandosi di motivazione "per relationem" riferita all'accertamento effettuato dalla competente Commissione medica dove sono resi noti i motivi (vincolanti per l'Amministrazione) che hanno generato il provvedimento interdittivo alla guida. (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 1948)

Alcun difetto di motivazione o travisamento dato dunque ravvisare a carico del gravato provvedimento.

3. Con il secondo mezzo la ricorrente, rubricando violazione dell'art. 119 del codice della strada nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di presupposti, si duole che poiché l'art. 119 Cds stabilisce che sia

l'ufficio dell'Asl territorialmente competente ad accertare il possesso dei requisiti di idoneità alla guida, ella ha attestato il pieno possesso dei requisiti psico-fisici per ottenere il rinnovo della patente di guida per il periodo indicato dall'art.126 CDS sia con il certificato anamnestico rilasciato in data -OMISSIS- dalla dott.ssa -OMISSIS- e prodotto unitamente alla domanda amministrativa ove è attestata l'assenza di qualsivoglia patologia, sia con la valutazione psichiatrica per la sicurezza nella guida eseguita presso la struttura di RFI in data -OMISSIS- che con il certificato protocollo -OMISSIS- del -OMISSIS- ha concluso "Alla visita odierna non emergono elementi di tipo psicopatologico".

Sostiene ancora l'esponente che nel mentre non vi è dubbio che la riduzione del termine di validità della patente è espressione della discrezionalità tecnica dell'accertatore, affinché sia legittima è necessario che sia fondata sulle risultanze di rigorosi accertamenti medico-legali oltre che congruamente motivata.

Nel caso di specie, invece, non vi è notizia di alcun accertamento medico che possa giustificare una simile decisione, né tantomeno ove dovesse esistere una qualche valutazione negativa, essa è stata posta a conoscenza dell'interessata o semplicemente comunicata.

A maggior ragione, poi, sussiste l'obbligo di una puntuale motivazione quando le certificazioni mediche prodotte dall'interessata, diversamente, attestano una condizione di assoluta idoneità psico - fisica.

4. A parere del Collegio anche tale motivo non coglie nel segno.

Non può la ricorrente pretendere di attestare il possesso dei requisiti di idoneità psichica alla guida, ove il Mit nella sua articolazione periferica costituita degli uffici della MTCTC ritenga che un aspirante alla guida debba essere sottoposto a visita medica, individua la competente Commissione medica che è l'unico organismo titolato ad esprimere un giudizio sulla idoneità o meno dell'aspirante alla guida.

In particolare, la Sig.ra -OMISSIS- veniva visitata, su sua richiesta, dalla Commissione Medica Locale di Roma del -OMISSIS- e giudicata "...idonea per anni due per la patente di categoria a/b".

---

Ora, va sul punto rammentato l'indirizzo della giurisprudenza che predica l'ascrizione delle valutazioni formulate dalle Commissioni mediche ai fini dell'accertamento dell'idoneità alla guida, al novero delle valutazioni tecniche connotate da spiccati profili di discrezionalità tecnica.

4.1. Invero, le valutazioni della Commissione medica locale e dell'Unità sanitaria territoriale di Rete ferroviaria italiana per la verifica dei requisiti psichici e fisici per l'abilitazione alla guida, per consolidata giurisprudenza, sono espressione di discrezionalità tecnica, che assume a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Il giudizio medico di cui trattasi si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo perché non possono essere sindacati nel merito e il sindacato di legittimità è ammesso soltanto per le ipotesi di inattendibilità, irragionevolezza o vizi logici degli atti impugnati (Cons. Stato, sez. I, del 19.12.2012, n. 5288; Cons. Stato, sez. I, 9.1.2013, n. 1948; Tar Lazio, sez. III, n. 4472/2017).

Del pari la manifesta irragionevolezza del giudizio medico che sola consente il sindacato giurisdizionale può ravvisarsi per condiviso assunto giurisprudenziale, nell'accertata assenza della patologia addotta dall'organo procedente (Tar Lombardia - Milano, Sez. III, n. 104/2006).

Si è inoltre precisato che "Il giudizio delle commissioni mediche locali volto all'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari per la conduzione dei veicoli a motore, di cui all'art. 119, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del g.a., salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale." (T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I, 7 luglio 2010, n. 1667)



Conviene segnalare che di recente che è intervenuto sul tema il Consiglio di Stato che ha anche precisato che il giudizio delle commissioni mediche dell'ASL può condurre anche alla emissione di un titolo abilitativo alla guida di durata inferiore a quella quinquennale stabilita dal Codice.

Si è infatti condivisibilmente sancito che "L' art. 319, d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - a proposito dei requisiti fisici e psichici necessari per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida - prevede che nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità venga demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all' art. 119, comma 4, del Codice della Strada, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida; quindi, ove lo ritenga, anche per un periodo inferiore all'ordinario periodo di validità." (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 aprile 2018, n. 2276).

In definitiva al lume delle svolte considerazioni il ricorso si profila infondato e va conseguentemente respinto.

5. Respinta deve essere anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del MIT, sollevata dalla difesa erariale, osservando per contro il Collegio che il provvedimento gravato è l'abilitazione alla guida di veicoli limitata ad anni due, ossia un provvedimento emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Motorizzazione civile, la quale ai fini della verifica di idoneità sanitaria dell'aspirante, si avvale degli atti di accertamento medico commessi alla competenti Commissioni mediche delle ASL ovvero di Rete Ferroviaria Italiana.

Siffatti atti, qualificabili come consultivi, sono endoprocedimentali, prodromici e preparatori del provvedimento conclusivo del procedimento, costituito dal provvedimento di diniego ovvero di rilascio della patente di guida che va annoverato tra gli atti ampliativi creativi di una qualità giuridica nel destinatario, significativamente classificati come abilitazioni (alla guida, all'insegnamento, etc.).

---

Il provvedimento conclusivo abilitativo è nella sicura competenza ed attribuzione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti che consta di articolazioni territoriali periferiche costituite dagli Uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, incardinate nel Ministero e costituenti appunto mere articolazioni periferiche di livello provinciale.

Eventuali asseriti vizi degli atti preparatori ed endoprocedimentali si riflettono more solito sul provvedimento conclusivo del procedimento e possono essere fatti valere in sede di impugnazione di esso.

Ne consegue la piena e sicura legittimazione passiva del Mit alla presente impugnativa.

Le spese di lite possono essere compensate militando al riguardo eque ragioni.

6. Deve invece essere liquidato il compenso al difensore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Sul punto il Collegio, in considerazione della non particolare difficoltà della questione giuridica sollevata in ricorso nonché del dimidiamento dei compensi professionali previsti per i legali del gratuito patrocinio stabilito dal DPR. n. 115/2002 e dell'attività difensiva svolta ritiene congruo liquidare all'avv. Stefano Santarelli difensore della ricorrente, la somma di € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Per questi motivi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite tra le costituite parti.

---

Liquidare all'avv. Stefano Santarelli difensore della ricorrente, legale del Gratuito Patrocinio, la somma di € 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021.

Il Presidente: DANIELE

Il Consigliere estensore: GRAZIANO

Depositato in Segreteria il 3 febbraio 2022.